

Ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte

Modifica del 28 settembre 2000

*Il Dipartimento federale dell'economia
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 aprile 1999¹ concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 1

¹ Il numero di germi presente nel latte industriale non trattato non può superare 300 000 UFC/ml (unità formanti colonia per ml) dopo l'incubazione a 30 °C.

Art. 34 cpv. 1

¹ Il latte industriale termizzato deve essere stato riscaldato a una temperatura compresa tra i 57 e i 68 °C, per almeno 15 secondi, e deve produrre una reazione positiva al test della fosfatasi. Il numero di germi prima della fabbricazione di latte di consumo pastorizzato, uperizzato o sterilizzato, non deve superare 100 000 UFC/ml.

Art. 35 cpv. 2 e 4

² Il latte di consumo e i latticini fabbricati con latte stantio o contaminato non possono essere messi in commercio.

⁴ *Abrogato*

Art. 36 cpv. 2 lett. a

² Attraverso controlli per campionatura deve essere garantito che:

- a. il latte crudo presenti, immediatamente prima del trattamento termico, un numero di germi a 30 °C non superiore a 300 000 UFC/ml; se il latte non è trattato entro 36 ore dalla fornitura, occorre sempre controllare che il numero di germi non superi questo valore; se il numero di germi a 30 °C è superiore a 300 000 UFC, il latte crudo non può essere utilizzato per la fabbricazione di latte di consumo;

¹ RS 916.351.021.2

II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.

28 settembre 2000

Dipartimento federale dell'economia:

Pascal Couchepin

2362